

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 013/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 luglio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Emanuele Conte, Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO SIG. LEONARDI PIETRO, GIÀ DIRIGENTE A.S. CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 105, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 3938/241PF07-08/AF/EN DEL 3.4.2008 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 4/CDN del 7.7.2009)

La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Leonardi Pietro riducendo a 45 giorni la sanzione della inibizione inflittagli.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Emanuele Conte, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. D’AGOSTINO DARIO, AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA GIULIANOVA CALCIO S.R.L.;
- AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA;
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO IV, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 5, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. E 4, COMMA 1, C.G.S - NOTA 8402/1266PF/08-09/SP/BLP DEL 19.6.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 16.7.2009)

La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio s.r.l. di Giulianova (TE), riducendo a 15 giorni la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. D'Agostini Dario e a €5.000,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante.

3) RICORSO SIG. CIMAGLIA MICHELANGELO (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. TARANTO SPORT S.R.L.) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 1 (UNO) AL RECLAMANTE;
- AMMENDA DI €10.000,00 (DIECIMILA) ALLA SOCIETÀ TARANTO SPORT S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA,
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO IV, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 5, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. E 4, COMMA 1, C.G.S. - NOTA 8407/1265PF/08-09/SP/BLP DEL 19.6.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 16.7.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. Cimaglia Michelangelo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 28 luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete